

UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA SCONFESSA LE TESI DELL 'ARAN

L'assegno di vigilanza non esclude la retribuzione per il disagio > Indennità di vigilanza e di disagio possono essere cumulate.

L'assegno di vigilanza non esclude la retribuzione per il disagio. Indennità di vigilanza e di disagio possono essere cumulate. Lo ha stabilito il tribunale di Verona in sede di giudice del lavoro, con **sentenza 23 febbraio 2012** di condanna della provincia di Verona che, a seguito delle risultanze dei servizi ispettivi della ragioneria generale dello stato, aveva sospeso ai dipendenti destinatari dell'indennità di vigilanza il pagamento dell'ulteriore indennità di disagio.

La decisione del giudice del lavoro veronese è particolarmente rilevante, perché porta a privare di fondamento i pareri che da sempre, sul tema, esprime l'Aran: l'Agenzia nazionale per la contrattazione aveva infatti ritenuto, con il parere espresso in sede di orientamenti applicativi **Ral145**, che

«il personale dell'area di vigilanza è correttamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità e le responsabilità ad esse correlate, con la particolare indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del Ccnl del 6/7/1995. Ci sembra evidente che la stessa indennità e il relativo importo è stato individuato tenendo conto anche degli specifici rischi o disagi che caratterizzano le prestazioni di tutti gli addetti. Consideriamo, quindi, irragionevole l'attribuzione di una ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro».

Gli effetti di questo parere dell'Aran sono stati dirompenti. Esso, infatti, è stato preso come base dai servizi ispettivi per stigmatizzare l'illegittimità dei contratti collettivi decentrati che avessero previsto il cumulo tra indennità di vigilanza e disagio e delle spese derivanti ed è noto che i referti dei servizi ispettivi sono inviati alle Procure regionali della Corte dei conti, allo scopo di attivare eventuali azioni per responsabilità amministrativa. C'è da osservare che di recente i servizi ispettivi sembrano aver mutato atteggiamento rispetto al tema.

Nel volume «le risultanze delle indagini svolte dai Sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali» relative al 2011 si legge: «Non si può, invero, escludere a priori che taluni degli appartenenti al corpo della polizia municipale possano percepire, accanto alle indennità di vigilanza, anche quella di rischio o di disagio... Deve, a ogni buon conto, trattarsi di prestazioni che non rientrano tra quelle che possono e devono essere richieste ad appartenenti a un corpo di polizia, essendo esse, altrimenti, già retribuite attraverso l'indennità di vigilanza. Più in generale, l'indennità di rischio e di disagio non dovrebbero essere corrisposte a titolo di remunerazione aggiuntiva di quelle situazioni o condizioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per lo stesso profilo».

Il giudice del lavoro di Verona è ancora più netto. La sentenza rileva che il diritto al pagamento dell'indennità di vigilanza e dell'indennità di disagio trova «la propria fonte in autonome previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi». Tali indennità, osserva il giudice del lavoro, «sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti».

La sentenza, dunque, smonta totalmente l'impalcatura interpretativa costruita negli anni dall'Aran rilevando che, mentre l'indennità di disagio compensa particolari situazioni di lavoro concretamente connesse al modo con cui si svolge la prestazione, l'indennità di

vigilanza è un riconoscimento economico discendente dal conseguimento di una particolare funzione. Quanto deciso dal giudice del lavoro veronese acuisce per l'ennesima volta un grave cortocircuito che caratterizza da troppo tempo il lavoro pubblico e la contrattazione. Infatti abitualmente si tende ad assumere come regole tassative di condotta o come interpretazioni autentiche i pareri dell'Aran, mentre in realtà l'interpretazione della legge è funzione rimessa esclusivamente al legislatore o al giudice i quali, spesso, contraddicono radicalmente gli orientamenti «di prassi» dell'Aran, come di recente avvenuto in merito all'illegittimità del finanziamento delle retribuzioni dei dirigenti a contratto a valere sul fondo contrattuale della dirigenza. Sarebbe necessario chiarire una volta per tutte quali legittimi spazi interpretativi siano riservabili all'Aran.

Luigi Oliveri

Fonte: Italia Oggi